

Fatto Diritto P.Q.M.

PROPRIETA' E CONFINI

Immissioni
in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI GENOVA

TERZA SEZIONE CIVILE

in persona del

GIUDICE ISTRUTTORE Dott. Latella Angela,

in funzione di Giudice Unico,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello promossa da:

Z.A., elettivamente domiciliato in Genova, presso lo studio dell'Avv. Armando Roccella, che lo rappresenta per mandato in atti.

APPELLANTE

contro

F.M.L., elettivamente domiciliata in Genova, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Guerello, che la rappresenta per mandato in atti.

APPELLATA

CONCLUSIONI

Per l'Appellante:

come in atto d'appello e cioè: "Perché l'Ecc.mo Tribunale di Genova, quale giudice d'appello, in accoglimento della presente impugnazione ad integrale riforma dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Recco pubblicata il 26/3/2002, mandi l'appellante assolto dalle domande avversarie con la vittoria delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio".

Per l'Appellata:

come in comparsa di costituzione e risposta e cioè: "voglia il Tribunale III.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione - anche istruttoria - confermare la sentenza del Giudice di Pace di Recco, Avv. Rodolfo Longo Alaimo, n. 44/2002 e, comunque, respingere l'appello

avversario e le relative domande perché infondate, improponibili e/o inammissibili. Condannare l'appellante alle spese, ai diritti ed agli onorari di giudizio".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato ai sensi [dell'art. 140 c.p.c.](#) in data 14/9/2000, F.M.L. esponeva: - di essere proprietaria dell'appartamento sito in Recco; - che nel medesimo civico al piano terreno vi era l'appartamento di Z.A.; - che quest'ultimo nel distacco del proprio appartamento, posto esattamente sopra le finestre di essa esponente, teneva sei giovani **cani**; - che lo Z. si recava una sola volta al giorno (di primo mattino) a dare da mangiare ai **cani** e per il resto lasciava gli animali privi di qualsiasi controllo fino alla sera, quando ritornava e ricoverava gli animali all'interno di un locale chiuso; - che i **cani**, anche a causa dell'assenza del padrone, abbaiano e latrano ininterrottamente per l'intera giornata e spesso anche durante la notte provocando gravissimi disagi e molestie alla ricorrente; - che tale problema si protraeva dal 1997; - che essa esponente, cardiopatica, era solita trascorrere le ferie nella propria casa di Recco, ma a causa del **rumore** molesto ed intollerabile causato dal continuo abbaiano dei **cani**, nel precedente mese di luglio, si era ritrasferita nella casa di Genova, poiché la situazione le stava procurando uno stato di stress, con conseguente peggioramento delle proprie condizioni psicofisiche.

Tanto premesso, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Recco lo Z., chiedendo di accertare che le immissioni acustiche provocate dall'abbaiano e latrare dei **cani** superavano la **normale tollerabilità** e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento dei danni.

Si costituiva ritualmente, con deposito di comparsa di risposta, A.Z., contestando la sussistenza dei presupposti di cui [all'art. 844 C.C.](#) ed i fatti esposti dall'attrice, negando in particolare di trascurare i propri **cani**, che il terreno ove erano tenuti i **cani** distava 20 m. in verticale e 50 m. in orizzontale dalla casa della F., che abitava all'ultimo piano dell'edificio in cui era sito l'appartamento di proprietà di esso convenuto, affermando che vi erano altri **cani** nella zona circostante e che l'attrice era presente nell'abitazione di Recco due o tre settimane l'anno. Chiedeva, pertanto, il convenuto il rigetto delle domande attoree.

Falliti i vari tentativi di conciliazione esperiti dal Giudice di pace, espletate le prove orali dedotte ed ammesse, precisate le conclusioni dalle parti, il Giudice di Pace, con sentenza n. 44/02 del 25-26/3/2002, accertata la responsabilità dello Z., lo condannava al risarcimento del danno a favore della F.

Contro tale sentenza proponeva tempestivo appello A.Z., chiedendo, in totale riforma della sentenza di primo grado, l'assoluzione da ogni domanda avversaria, dolendosi della violazione [dell'art. 844 C.C.](#), della [l. 447/95](#), del [D.P.C.M. 14/11/1997](#) art. 3 e dell'errata valutazione delle prove.

Si costituiva l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello e chiedendo, previo rigetto delle istanze istruttorie dedotte dalla controparte, la conferma della sentenza impugnata.

Costitutosi il contraddittorio, rinviata la causa per l'acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, il Giudice fissava l'udienza per la precisazione conclusioni, quindi la causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

Motivi della decisione

L'appellante fonda la propria impugnazione su un duplice ordine di motivi, errata applicazione di legge ed errata valutazione delle prove assunte. Insiste, inoltre, per l'ammissione di C.T.U., al fine di effettuare un controllo obbiettivo, svincolato da valutazioni soggettive ed arbitrarie.

L'appellata si è opposta a tale incumbente, sottolineando la sufficienza delle prove orali e documentali acquisite.

Ad avviso di questo Giudice, la C.T.U. sarebbe stata necessaria, poiché avrebbe consentito una valutazione oggettiva dei fatti lamentati dall'attrice, ma la precisazione dell'appellata di avanzare pretese solo in relazione alla situazione esistente fino al luglio 2000, lasciando così intendere che la stessa è mutata, rende impossibile l'espletamento sia della C.T.U. che dell'ispezione giudiziale dei luoghi.

La decisione, pertanto, non può che fondarsi sull'attività istruttoria svolta nel primo grado del giudizio, cioè le risultanze delle prove orali e dei documenti prodotti da entrambe le parti.

Le deposizioni testimoniali assunte sono state di segno contrario. I testi indotti da parte attrice hanno riferito un abbaiare continuativo e corale dei **cani** dello Z., mentre i testi indotti da parte convenuta, odierna appellante, hanno riferito di un abbaiare "**normale**": quando viene attirata l'attenzione degli animali. In particolare, R.M.A., amica dell'attrice, ha affermato che, quando si reca, più volte la settimana, presso l'abitazione della F., sente i **cani** abbaiare ripetutamente e continuativamente, aggiungendo di sentirli anche quando chiama l'amica al telefono. Quest'ultima circostanza ed il fatto che, come è emerso da tutte le altre deposizioni, nella zona, costituita da villette con giardino circostante, vi sono altri **cani**, rendono poco attendibile una deposizione affidata alla sensibilità personale. Il teste O., vicino di casa, pur riferendo che sovente si sente il latrare di numerosi **cani**, ripetutamente, aggiunge l'espressione "con una certa continuità" e poi afferma che "qualche volta" si sente anche di notte, ma "senza particolare fastidio"; ancora, pur ammettendo l'esistenza di altri **cani**, tra cui il suo, precisa che "abbaiano però in modo **normale** e saltuario e non in modo continuato ed in coro come quelli dello Z. Infine, il teste conclude, affermando di non essere soggettivamente infastidito, anche se contraddittoriamente aggiunge: "oggettivamente ritengo che sia un grave pregiudizio per il vicinato l'abbaiare dei **cani** dello Z.". La deposizione di questo teste è - come detto - contraddittoria e, considerata l'oggettiva difficoltà di verificare con certezza la provenienza dell'abbaiare, poco utile per fondare una domanda di responsabilità. A tali conclusioni deve giungersi anche con riferimento alla deposizione della teste A., che ammette di non aver mai visto i **cani** dello Z., ma di poterli identificare, perché gli altri abbaiano in casi eccezionali ed uno alla volta. I testi C. e S., che si affermano, per varie ragioni, frequentatori in modo del tutto amichevole della casa dello Z., hanno riferito un comportamento "**normale**" dei **cani**. In tal senso si è espressa anche la guardia giurata che, di notte, effettua il controllo dell'abitazione dell'odierno appellante, riferendo che "di solito", quando passa, non abbaiano, perché egli procede a motore spento, transitando appunto di notte. Il panorama emerso, del tutto soggettivo, avrebbe consigliato un'indagine tecnica, che potesse offrire un quadro certo, al di sopra delle sensazioni personali. D'altra parte le risultanze dei documenti prodotti non sembrano superare questa oggettiva incertezza probatoria. Infatti, la relazione dei vigili urbani che, chiamati da tale B.E., riferiscono di "incessanti versi prodotti da codesti animali", non è sufficiente perché non è dato sapere con quali modalità sia stato effettuato il sopralluogo e non può escludersi che il comportamento dei **cani** sia stato suscitato dalla particolarità della situazione. I vigili, inoltre, pur dando atto che la vista nel fondo dello Z. era impedita da una paratia", fanno illazioni sulla custodia dei **cani**: "Si precisa che i **cani** sembrerebbero rinchiusi in una specie di gabbia di alcuni mq. poco visibile". Invece, nel verbale redatto in data 10/7/1998 dal servizio veterinario della USL 3 Genovese si legge: "Al momento le condizioni igienico-sanitarie degli animali sono buone - non notavamo altri inconvenienti dovuti agli animali". Non può, pertanto, neppure presumersi un

abbaiare dei **cani** dovuto alle cattive condizioni in cui vengono tenuti, tenuto conto delle osservazioni fatte da personale specializzato.

L'appello è, in conclusione fondato, la sentenza del primo Giudice deve essere interamente riformata.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa

- in totale riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Recco in data 25-26/3/2002, assolve Z.A. dalla domanda attorea;

- condanna l'appellata a rifondere allo Z. le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate d'ufficio in mancanza di notula, in Euro 134,28 per esborsi, Euro 502,51 per diritti ed Euro 790,18 per onorari d'Avvocato, oltre accessori di legge, per il primo grado, in Euro 62 per esborsi, Euro 620,00 per diritti ed Euro 780,00 per onorari d'Avvocato, oltre accessori di legge, per il presente grado.

Così deciso in Genova il 4 ottobre 2005.

Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2005.